

A cura dell'Avv. Edoardo Mete

Tra autonomia sportiva e effettività della tutela: il Collegio di Garanzia alla prova del diritto dell'Unione.

Commento a CGUE, Quinta Sezione, 16 luglio 2026, cause riunite C-424/24 e C-425/24.

1. La vicenda che ha portato alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La vicenda in questione, come noto, trae origine dal procedimento disciplinare avviato dalla Procura federale della FIGC nei confronti di diversi dirigenti della squadra Juventus, accusati di aver partecipato alla creazione di un sistema di plusvalenze fittizie per oltre 60 milioni di euro, mediante dichiarazioni nei bilanci che presentavano come operazioni indipendenti trasferimenti di calciatori che erano in realtà permutate, in violazione del principio contabile internazionale applicabile.

Nel caso in questione, la Corte federale d'appello aveva irrogato ai dirigenti coinvolti una sanzione disciplinare consistente nel divieto di svolgere attività professionali nell'ambito della FIGC per un periodo di 24 mesi, con richiesta di estensione a UEFA e FIFA, poi effettivamente accordata.

Esauriti i gradi della giustizia sportiva, i dirigenti in questione si erano rivolti al TAR Lazio chiedendo la sospensione e l'annullamento della sanzione, oltre al risarcimento del danno.

Il giudice amministrativo, a fronte di tali richieste, aveva tuttavia rilevato che, in base alla normativa italiana vigente, avrebbe dovuto ritenere inammissibili tali domande nella parte in cui chiedevano la sospensione e l'annullamento dei provvedimenti inibitori *de quibus*.

Al riguardo, lo stesso giudice amministrativo aveva richiamato, tra le altre, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 160/2019, con la quale si era affermato che la scelta legislativa di escludere il potere di annullamento, pur mantenendo la tutela per equivalente, fosse espressione di un “non irragionevole bilanciamento” tra il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

È proprio in questo contesto, nel solco della c.d. pregiudiziale sportiva e del riparto di giurisdizione tra giustizia sportiva e giustizia statale, che il TAR Lazio, con ordinanza del 6 giugno 2024, aveva rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

2. Le ragioni della decisione: sulla compatibilità delle sanzioni con la libera circolazione.

Nella pronuncia in esame, la CGUE si è pronunciata su due profili distinti.

Con riferimento alla compatibilità delle sanzioni con i diritti di libera circolazione, la Corte ha ribadito che il rispetto delle libertà fondamentali di circolazione vincola non solo le autorità pubbliche nazionali, ma anche i soggetti come le associazioni sportive nazionali o internazionali di diritto privato, dotati di un potere tale da imporre agli individui condizioni che ostacolano l'esercizio di tali libertà.

Come evidenziato dal Giudice comunitario, l'irrogazione di una sanzione come quella in esame (consistente nel divieto di svolgere attività professionali a livello UEFA e FIFA) è idonea a comportare un divieto temporaneo di svolgere l'attività professionale non solo nello Stato membro d'origine, ma anche in tutti gli altri Paesi.

La Corte ha ritenuto che norme volte a garantire, mediante sanzioni disciplinari, l'effettivo rispetto degli standard finanziari e contabili applicabili ai club calcistici e l'accuratezza dei bilanci redatti o approvati dai loro dirigenti possano essere considerate come perseguenti il legittimo obiettivo di interesse generale consistente nel garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

In ordine alla giustificazione di una simile restrizione, la Corte ha ritenuto che norme volte a garantire, mediante sanzioni disciplinari, l'effettivo rispetto degli standard finanziari e contabili applicabili ai club calcistici possano essere considerate come norme che perseguono il legittimo obiettivo di interesse generale consistente nel garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Parallelamente, la stessa Corte ha pertanto dichiarato che il diritto comunitario non osta a una normativa nazionale che consenta a un'associazione sportiva di irrogare ai dirigenti sportivi una sanzione consistente in un divieto temporaneo di svolgere attività professionali.

Il tutto, si badi, a condizione che:

- tale normativa persegua uno o più obiettivi legittimi di interesse generale diversi da un obiettivo di natura puramente economica;
- la determinazione caso per caso delle sanzioni sia soggetta a criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori, suscettibili di un controllo giurisdizionale effettivo.

3. Le ragioni della decisione: sull'effettività della tutela giurisdizionale nel diritto sportivo.

Con riferimento all'effettività della tutela giurisdizionale nel diritto sportivo, la Corte ha elaborato la soluzione di maggiore impatto.

Ed infatti, ha affermato che laddove sia in gioco una violazione di una o più libertà fondamentali di circolazione previste dal TFUE, il giudice nazionale deve poter:

- non solo accertare l'esistenza di tale violazione e condannare al risarcimento del danno,
- ma anche, ove necessario, annullare l'atto presupposto a tale violazione e concedere eventuali misure cautelari.

Tuttavia – ed è questo l'elemento di impatto rilevato dalla Corte - il giudice statale dovrebbe poter esercitare un controllo giurisdizionale effettivo (di annullamento) sulle sanzioni soltanto qualora risulti che nessuno degli organi coinvolti nei vari gradi della giustizia sportiva soddisfi i requisiti cumulativi derivanti dall'art. 19, par. 1, secondo comma, TUE.

Tali requisiti sono:

- la qualifica come “giudice o tribunale” ai sensi del diritto dell'Unione, con le necessarie garanzie di indipendenza e imparzialità;
- la composizione e l'organizzazione “precostituite per legge”;
- l'esercizio di un previo controllo giurisdizionale effettivo sulla sanzione.

Qualora almeno l'organo giurisdizionale dell'associazione sportiva che decide in ultima istanza soddisfi tali requisiti cumulativi, esisterebbe già un rimedio che assicura la tutela giurisdizionale effettiva degli individui.

Diversamente, il giudice (amministrativo) avrebbe il potere-dovere di annullamento.

4. Conclusioni.

Il messaggio della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nel suo rinvio al Tar Lazio, è chiaro.

Il sistema della giustizia sportiva italiana è compatibile con il diritto dell'Unione solo a condizione che il Collegio di Garanzia dello Sport soddisfi i requisiti cumulativi enunciati dalla Corte (quali indipendenza, composizione e organizzazione precostituite per legge, rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, controllo giurisdizionale effettivo sugli atti).

La Corte ha dunque tracciato i confini entro cui l'autonomia della giustizia sportiva può sopravvivere al confronto con il diritto dell'Unione.

Adesso spetterà al giudice amministrativo fornire una risposta e, forse, anche al legislatore.